

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 10/03/2026

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intercorsa nella fase di reclamo, adiva questo Arbitro deducendo di essere contitolare di un libretto di deposito a risparmio acceso in data 3 marzo 2006, che riportava quale ultimo saldo annotato la somma di € 5.287,63.

Faceva presente di essere ancora in possesso del libretto, sul quale non risultava apposta alcuna ulteriore annotazione di estinzione, prelievo o chiusura, né tantomeno disposta la devoluzione al Fondo rapporti dormienti o eccepita alcuna prescrizione.

Affermava che, solo a seguito di richiesta di chiarimenti del 27.08.2025, l'intermediario avesse affermato che il libretto sarebbe stato "estinto in data 19.09.2008", aggiungendo tuttavia che la documentazione relativa "non è più disponibile".

Rilevava, tuttavia, che risultasse documentalmente, alla data del 18.09.2008, un prelievo unico di € 5,287,63, corrispondente all'intero saldo del libretto, senza alcuna indicazione della causale o dell'ordine del titolare, né allegazione di distinta di chiusura, quietanza o richiesta scritta.

Riteneva che il rifiuto opposto dalla banca per decorrenza dei termini di conservazione documentale (art. 2220 c.c.) e la prescrizione ordinaria eccepita (art. 2946 c.c.) fossero illegittimi, in assenza di un documento ufficiale attestante la chiusura del rapporto o l'identità del soggetto che avrebbe disposto del saldo.

Affermava invece, l'efficacia probatoria del libretto originale, ai sensi dell'art. 1835 cod. civ., ribadendo che il libretto non recasse annotazioni di estinzione e presentasse l'ultima registrazione valida e firmata dalla banca, da cui risultava un saldo positivo. Di contro, contestava l'inidoneità delle scritture interne alla banca ai sensi dell'art. 2710 cod. civ.

Sottolineava, peraltro, che in base alla L. 266/2005, art. 1, comma 343, un rapporto bancario si considera "dormiente" dopo 10 anni di inattività, e le relative somme devono essere devolute al Fondo MEF; solo dopo 20 anni il diritto si prescrive definitivamente; alla luce del dato normativo, osservava che – poiché la presunta estinzione risalirebbe al 2008 – il diritto di credito non fosse comunque prescritto, con conseguente obbligo di rendicontazione o devoluzione da parte dell'intermediario.

Chiedeva, pertanto, accertata l'assenza di prova circa la valida estinzione del rapporto, di condannare l'intermediario al pagamento dell'importo di euro 5.287,63 "oltre interessi legali e convenzionali"; in via subordinata domandava la devoluzione al Fondo depositi dormienti.

Si costituiva ritualmente l'intermediario convenuto, il quale sosteneva che il libretto fosse stato acceso in data 03/03/2006 ed estinto in data 18/09/2008; eccepiva, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro.

Riteneva, ad ogni modo, che fosse abbondantemente decorso il termine decennale previsto dall'art. 2220 cod. civ. dalla data di estinzione del libretto di deposito, con conseguente prescrizione di qualsivoglia eventuale ipotetica pretesa restitutoria oltre che degli obblighi di conservazione delle scritture contabili e di ogni pertinente documentazione.

Sottolineava la valenza probatoria dell'evidenza relativa all'estinzione del rapporto, rappresentata da una stampa della movimentazione del rapporto presente nelle procedure informatiche della Banca; precisava, in particolare che l'operazione di estinzione del libretto fosse avvenuta mediante il contestuale versamento dell'intero saldo creditore sul conto corrente intestato al cointestatario ed aderente al ricorso (nonché dipendente della banca al momento della liquidazione) e, quindi, in favore di un soggetto legittimato ad operare, così come da estratto conto ufficiale del rapporto.

Soggiungeva, peraltro, che attesa la piena congruenza delle evidenze prodotte in termini di date delle operazioni di chiusura del libretto di deposito a risparmio e versamento sul conto corrente, così come dell'importo, il libretto oggetto di ricorso non risultasse essere mai stato estinto per dormienza con conseguente devoluzione del relativo saldo al MEF.

Tenuto conto delle risultanze probatorie, e della mancanza di contestazioni sino al reclamo, rappresentava che non fosse stato possibile risalire alle motivazioni per cui il libretto di deposito si trovasse ancora nella disponibilità del ricorrente.

Osservava, da ultimo, che la documentazione bancaria relativa al rapporto, ai sensi dell'art. 2946 c.c., dell'art. 2220 c.c. e dell'art. 119, comma 4, t.u.b. non fosse più legittimamente nella propria disponibilità.

Chiedeva, pertanto, di dichiarare il ricorso inammissibile ovvero di respingerlo nel merito.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale ribadiva di essere tuttora nella disponibilità dei ricorrenti in originale e che controparte non avesse prodotto alcun documento idoneo a dimostrare una chiusura validamente disposta, salvo stampe interne prive di valenza probatoria esterna e sull'estratto conto di un diverso rapporto di conto corrente, che non documenta né la genesi né la disposizione dell'operazione che si assume estintiva, in assenza di causale.

Si opponeva all'eccezione di incompetenza temporale, precisando che la domanda non concernesse la verifica di un'operazione risalente, ma l'accertamento attuale del diritto al saldo documentato dal libretto.

Contestava pure l'assunto in base al quale i clienti avrebbero riconosciuto il saldo indicato dall'intermediario, sottolineando che l'unico saldo opponibile sarebbe quello risultante dal libretto, pari ad € 5.000,00. Specificava che l'importo di € 5.287,63 indicato nel ricorso fosse stato riportato esclusivamente quale mera quantificazione del credito così come prospettata dall'intermediario, assumendo per ipotesi le sue stesse allegazioni contabili, senza riconoscimento della loro veridicità, attendibilità o efficacia probatoria delle evidenze interne prodotte dalla banca, né tanto meno prova dell'estinzione del rapporto, priva di riscontro documentale opponibile ex art. 1835 cod. civ.

Le repliche del ricorrente venivano riscontrate dall'intermediario, il quale – riportandosi ai propri scritti difensivi e insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni – reiterava le allegazioni già spiegate in merito alla valenza della propria produzione documentale.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto ad ottenere la liquidazione del saldo riveniente da un libretto di deposito a risparmio, risultante dalla copia cartacea ancora in suo possesso, e che assume non essere mai stato estinto.

In relazione ad essa, l'intermediario convenuto ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis* poiché il rapporto sarebbe stato estinto in data 18.09.2008 e, quindi, un in momento esorbitante dalla competenza riconosciuta all'Arbitro dalle Disposizioni della Banca d'Italia che regolano il presente procedimento.

L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.

La domanda spiegata dal ricorrente ha, infatti, ad oggetto la sussistenza del proprio attuale diritto ad ottenere la liquidazione del saldo in relazione alla quale l'intervenuta estinzione opposta dall'intermediario è contestata specificamente. L'accertamento richiesto, pertanto, riguarda proprio l'attualità del diritto fatto valere, che dipende dalla sussistenza del rapporto contrattuale ovvero la sua estinzione.

Quanto al merito del ricorso, parte ricorrente fonda la propria domanda sulla propria disponibilità del libretto di deposito cartaceo, la cui copia è stata versata in atti, dal quale non risultano ulteriori annotazioni di alcun genere successive a quella iniziale che riporta un saldo di € 5.000,00; di contro, l'intermediario ha versato in atti documentazione contabile (univocamente riferibile al rapporto in esame, come pure risulta *per tabulas* dal numero ivi indicato), la quale al contrario evidenzia la chiusura del rapporto alla data del 18.09.2008 con la contestuale liquidazione della somma di € 5.287,63 (corrispondentemente registrato a debito del libretto nella relativa lista movimenti) in favore del cointestatario del libretto medesimo.

A tale riguardo, il ricorrente contesta la valenza probatoria di tale documentazione, eccependo, di contro, la validità delle risultanze del libretto, il cui originale è in suo possesso; al riguardo, contrariamente a quanto assunto dal cliente, appare sufficiente richiamare l'univoco e consolidato orientamento dei Collegi territoriali che, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha rilevato la natura causale del libretto di deposito ed ha conseguentemente ammesso la prova del rapporto sottostante, ovvero la dimostrazione che un'operazione di prelevamento o versamento di somme sia stata

effettivamente eseguita anche quando non risulti annotata sul libretto (cfr. Coll. Milano, dec. n. 26026/2021; n. 3683/2025).

Nel caso di specie, non può non darsi rilievo alla circostanza (non specificamente contestata) che la liquidazione sia avvenuta in favore del cointestatario del libretto, che all'epoca era anche dipendente della banca; tale rilievo – unitamente alle risultanze documentali offerte in comunicazione – fa presumere, infatti, che questi fosse a conoscenza delle movimentazioni del libretto, indipendentemente dalla loro mancata annotazione.

Pertanto, attesa la coincidenza di date e importi che emerge dall'esame congiunto delle risultanze documentali (idonee in quanto tali a contrastare le risultanze cartolari rivenienti dalla copia cartacea del libretto), deve ritenersi che il saldo del libretto sia già stato liquidato in favore di uno dei due cointestatari.

Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE